

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 18-5072

L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica". Approvazione del Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

in quest'ottica, il programma del governo regionale ha assegnato al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso;

vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

considerato che la Regione Piemonte ha approvato una modifica alla citata legge regionale n. 2/09 s.m.i., (L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 15.12.2011), al fine di armonizzare l'impianto normativo esistente connesso all'erogazione delle agevolazioni finanziarie previste nella legge stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza attraverso un criterio volto a calcolare l'economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste ed all' innevamento delle aree sciabili;

preso atto che l'intervento legislativo ha avuto l'obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento;

considerato che l'art. 40, comma 1 *bis*, della citata L.R. n. 2/09 e s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentite le competenti Commissioni tecnico-consultiva e consiliare - predisponga e approvi il Programma definendo, tra le altre cose, i contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi per il sostegno alle spese e per la realizzazione degli investimenti, l'entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;

appurato che il citato Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni, in armonia con quanto indicato nella legge, si propone di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

sentita la competente Commissione consiliare, così come stabilito all'art. 40, comma 1 *bis* della L.R. n. 2/09 e s.m.i., che nella seduta del 29.11.2012 ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti del Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni;

sentita, inoltre, la Commissione tecnico - consultiva di cui all'art. 11 della citata legge regionale, costituita con Decreto della Presidente della G.R. n. 94 del 2.10.2009, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 28.11.2012.;

vista la Legge Regionale 4 maggio 2012, n. 5 "*Legge finanziaria per l'anno 2012*";

vista la Legge Regionale 23 maggio 2012, n. 6 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012 - 2014*";

stabilito che per l'annualità 2012 si utilizzeranno le risorse finanziarie che sono state quantificate con DD. n.685 del 05.12.2012 pari ad €. 173.630,00 sul capitolo 182843 UPB DB18001;

considerata la possibilità di utilizzare le successive integrazioni che potranno essere effettuate nel corso dell'anno 2012 a favore dell'UPB sopracitata e le disponibilità finanziarie che nell'anno 2012 deriveranno da eventuali rinunce, revoche e riduzioni, al fine di sostenere un maggior numero di interventi idonei ed un maggior ammontare di spese;

ritenuto di alimentare presso Finpiemonte s.p.a. i tre appositi "*Fondi*" precedentemente costituiti con D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 per la gestione dei contributi concessi dalla Regione Piemonte, Direzione Cultura Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica ai sensi della L.R. n. 2/09 e s.m.i e così suddivisi:

1. Il 90% dell'importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*"

2. Il restante 10% dell'importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al "*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili*"

a) 98% del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*" (art. 42, comma 4) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci da discesa, così come disciplinato nella Parte Prima del Programma Triennale;

b) 2% del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*" (art. 42, comma 4) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci di fondo, così come disciplinato nella Parte Prima del Programma Triennale;

c) 80% del "*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica*" (art. 43, comma 3) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci da discesa, così come disciplinato nella Parte Terza del Programma Triennale;

d) 20% del "*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica*" (art. 43, comma 3) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci di fondo, così come indicato nella Parte Terza del Programma Triennale;

e) 100% del “*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*” (art. 44, comma 2) da destinare al sostegno delle spese riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni (così classificate ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i.) esercenti sia lo sci da fondo che da discesa come disciplinato nella Parte Seconda del Programma Triennale.

a. Il 70% dell’importo del “*Fondo*” riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del Programma Annuale Grandi Stazioni di cui all’art. 40, comma 1 *bis*, oggetto del presente provvedimento;

b. Il restante 30% dell’importo del “*Fondo*” riferito allo sci da discesa è destinato, invece, al sostegno del Programma Triennale non oggetto del presente provvedimento a cui aderiscono, per le spese classificate di categoria A e C, i soggetti rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. .

dato atto che per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione Piemonte a Finpiemonte s.p.a. è stata approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 una specifica Convenzione Quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;

visto, in particolare, che l’art. 1, comma 1, l’art. 2, commi 2 e 3, prevedono, in generale, che spetti alla Giunta individuare le attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. e le relative risorse;

considerato che sulla base di detta programmazione, le prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte s.p.a. dalle Direzioni e Strutture regionali con appositi atti di affidamento dirigenziale;

ritenuto che sia, peraltro, opportuno che i singoli affidamenti siano preceduti da una valutazione ed approvazione della Giunta Regionale;

visto che, in coerenza con le esigenze di sviluppo e miglioramento dell’offerta turistica piemontese, risultano evidenti ed urgenti competenze professionali specifiche atte a svolgere l’attività di gestione delle risorse economiche stanziare per il finanziamento del Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni;

appurato che per il conferimento a Finpiemonte s.p.a. degli incarichi descritti, da affidare secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro, si farà fronte prioritariamente con gli interessi maturati sulle disponibilità complessive dei “*Fondi*” e, in via secondaria, attraverso l’utilizzo delle disponibilità economiche esistenti sugli altri “*Fondi*” gestiti da Finpiemonte e di competenza del Settore regionale Offerta Turistica Direzione Cultura Turismo e Sport;

ritenuto di stabilire, inoltre, che in fase di consuntivo finale, nel caso di accertamento di maggiori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, ai sensi dell’art. 29 della citata Convenzione Quadro, l’eventuale credito vantato dalla Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni, predisposto in applicazione dell’art. 40, comma 1 *bis*, della L.R. n. 2/09 e s.m.i, allegato e parte integrante della presente deliberazione, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione regionale;
- di dare atto che per l’annualità 2012 si utilizzeranno le risorse finanziarie che sono state quantificate con DD. n.685 del 05.12.2012 pari ad €. 173.630,00 sul capitolo 182843 UPB DB18001;
- di stabilire che tre appositi “*Fondi*” precedentemente costituiti con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 presso Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei contributi concessi dalla Regione Piemonte, Direzione Cultura Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica ai sensi del Programma Triennale 2012 - 2014 previsti dalla L.R. n. 2/09 e s.m.i e così suddivisi:
 1. Il 90% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*”

2. Il restante 10% dell'importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili" siano alimentati come segue:

a. Il 70% dell'importo del "Fondo" riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del Programma Annuale Grandi Stazioni di cui all'art. 40, comma 1 *bis*, oggetto del presente provvedimento;

b. Il restante 30% dell'importo del "Fondo" riferito allo sci da discesa è destinato, invece, al sostegno del Programma Triennale, non oggetto del presente provvedimento, a cui aderiscono, per le spese classificate di categoria A e C, i soggetti rientranti nell'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. .

- di autorizzare, al fine di poter aumentare la dotazione dei citati "Fondi" e al fine di sostenere maggiormente gli interventi e le spese ritenute idonee ed ammissibili ai contributi previsti nel presente Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche e riduzioni di contributi, che potranno essere accertate nel corso della programmazione;

- di avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale in "house providing", per lo svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario all'erogazione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate ai sensi del Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale;

- di stabilire che per far fronte all'incarico di cui al punto precedente si utilizzino prioritariamente gli interessi maturati sulle disponibilità complessive dei "Fondi" e, in via secondaria, attraverso l'utilizzo delle disponibilità economiche esistenti sugli altri "Fondi" gestiti da Finpiemonte e di competenza del Settore regionale Offerta Turistica Direzione Cultura Turismo e Sport;


- di stabilire che, in fase di consuntivo finale, nel caso di accertamento di maggiori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, ai sensi dell'art. 29 della citata Convenzione Quadro, l'eventuale credito vantato dalla Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010;

- di dare mandato alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport di assumere i relativi provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi sopra descritti a Finpiemonte s.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato



REGIONE PIEMONTE

**Assessorato all'Istruzione, Sport, Turismo
E Opere Post-Olimpiche**

Direzione Cultura, Turismo e Sport

Settore Offerta Turistica

Interventi Comunitari in Materia Turistica

LEGGE REGIONALE del 26.01.2009, n. 2 e s.m.i.

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica”

PROGRAMMA ANNUALE 2012 GRANDI STAZIONI

Introduzione

I fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine anche nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza.

La montagna piemontese ha le risposte giuste sia per chi cerca tranquillità e relax, sia per chi vuol fare sport, in estate come in inverno. Tuttavia, aumentando il numero delle persone che “visitano” le nostre montagne, sono cresciuti anche coloro che non si trovano in possesso delle nozioni per viverla in sicurezza. Diventa, quindi prioritario garantire il sicuro esercizio di attività sportive.

Tali scenari hanno imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire, senza rischi ed in qualsiasi periodo dell’anno, il divertimento della montagna e la libertà dello sport.

E’ in quest’ottica che la Regione Piemonte ha approvato la modifica al testo della Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 - da cui scaturisce il presente Piano Annuale - che si è resa necessaria al fine di armonizzare l’impianto normativo esistente connesso all’erogazione delle agevolazioni finanziarie previste nella legge stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza, per fornire un sostegno economico oggettivo improntato su criteri volti a calcolare l’economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste e all’ innevamento delle aree sciabili.

L’intervento legislativo, sostenendo le iniziative regionali nelle aree sciabili sul duplice binario, mediante apposito provvedimento della Giunta regionale per le grandi stazioni sciistiche, nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale e con il meccanismo di scelta a bando *ad hoc* nell’ambito dei programmi triennali di intervento per le “microstazioni”, ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti, e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento.

Finalità ed obiettivi

Il presente Programma Annuale, in armonia con quanto indicato nella Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 s.m.i., si propone di favorire la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi erogati secondo le modalità previste dal Programma stesso.

Localizzazione degli interventi

Le aree sciabili, così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., dell'intero territorio regionale.

Soggetti Beneficiari

Sono ammessi alla partecipazione al presente Bando i soggetti giuridici pubblici e privati, di cui all'art. 40, comma 1 *bis*, di seguito indicati che operino nell'ambito degli sport invernali e che alla data della presentazione dell'istanza di contributo e della successiva realizzazione dell'intervento siano proprietari o gestori degli impianti:

- Imprese;
- Enti Pubblici;
- Enti e Associazioni *no profit*

I gestori titolari di situazioni contrattuali in essere con la Regione Piemonte relative anche solo ad alcuni degli interventi di cui all'art. 42 (spese di Categoria A) non possono cumulare tali benefici con i contributi erogati ai sensi del presente Programma Annuale.

Inoltre i soggetti beneficiari dovranno attestare e dimostrare di possedere i requisiti di legge per presentare istanza di contributo, ed in particolare:

- Coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione;
- Assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione o delle sue iniziative.

Tipologie di interventi finanziabili

Il presente Programma Annuale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i., attua o interviene a favore di interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.

Fondi per la gestione delle agevolazioni

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sarà alimentato presso Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO, il Fondo per la gestione delle agevolazioni concesse

a favore dei soggetti beneficiari precedentemente elencati secondo le modalità indicate nel presente Programma e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

La dotazione di risorse da destinare al sostegno degli interventi di cui al presente Programma è, inoltre, incrementabile con eventuali ulteriori disponibilità che dovessero essere registrate nel corso della programmazione per l'anno 2012 ed in quelle successive.

Grandi Stazioni

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili

CATEGORIA A

1.1 Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili

La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il **20%** dell'importo complessivo del **“Fondo per la sicurezza delle aree sciabili”**, per l'assegnazione di un contributo calcolato sull'ammontare delle spese sostenute **dal 30.04.2011 al 30.04.2012** dai soggetti beneficiari per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2 lettere b) e c) e di seguito riportate:

- Acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
- Noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
- Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
- Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
- Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
- Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
- Interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
- Posa della segnaletica;
- Posa delle protezioni;
- Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
- Materiali ed attrezzature afferenti l'attività di soccorso;
- Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico ed ambientale;
- Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- Spietramenti.

Per spese del personale si intendono solo quelle relative all'attività/prestazioni svolta e documentata da cedolini paga/fatture con specifica attestazione (nel caso di lavoratori dipendenti) del consulente del lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione lorda ordinaria e straordinaria, contributi INPS e contributi INAIL). Non è ammessa la rendicontazione di spese inerenti a somministrazione/consumo di pasti, trasferte visite mediche e rimborsi di qualsiasi natura.

La quota di contributo relativo alla messa in sicurezza delle piste viene assegnata a fronte del totale della lunghezza di ciascuna pista di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/2009 e s.m.i. gestita e classificata ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, rettificata da due coefficienti: uno in funzione della difficoltà della pista stessa ed uno in funzione della sua ubicazione in quota. I coefficienti di difficoltà assegnati sono: 30 per le piste verdi e blu, 40 per piste rosse e 60 per piste nere; i coefficienti di quota assegnati sono: 1 per piste verdi, blu e rosse sotto i 2.500 m di quota, 2 per piste nere sotto i 2.000 m di quota e 5 per le piste superiori alle predette quote.¹

¹ Se la pendenza media della pista è superiore al 20% e la pendenza max è superiore al 40% la pista viene classificata come “pista nera”, se la pendenza media della pista è superiore al 20% e la pendenza max è inferiore al 40% la pista viene classificata come “pista rossa”, la pendenza inferiore al 20% classifica la pista come “pista blu”.

Ad ogni km di lunghezza delle piste di ogni stazione, rettificata dai succitati coefficienti, verrà assegnato l'importo forfetario onnicomprensivo di tutte le spese di €120.00

Il sostegno regionale si attesta al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% delle spese così calcolate.

Ai sensi dell'art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Giunta Regionale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla “*Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili*” istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora non ancora predisposta opportuna istanza di classificazione, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda a cui dovrà seguire, in sede di rendicontazione, una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.

La perizia di cui sopra non è dovuta per le piste già oggetto di perizia dichiarate nel bando per l'anno 2011 che non siano state modificate.

Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari congruamenti economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.

Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell'Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell'azienda iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Per la rendicontazione dei costi del personale dipendente i soggetti beneficiari dovranno altresì presentare idoneo prospetto di calcolo costo orario (è accettato quello elaborato dai software di gestione del personale) rilasciato e sottoscritto dal Consulente del lavoro.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), il presente Programma destina, inoltre l'**80%** del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*”, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 40% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull'ammontare delle spese sostenute riconducibili alla produzione di neve programmata². Il contributo relativo alla produzione e gestione di neve programmata viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento in dotazione al richiedente, sottostanti le piste da sci e dotate di pozzetti, rettificata in incremento del 5%.

Si assumono a conteggio le sole tubazioni fisse sottostanti le piste da sci dotate di pozzetti per l'innnevamento. Sono escluse le tubazioni di raccordo e di adduzione dell'acqua.

Nel caso in cui le tubazioni siano più lunghe della lunghezza dichiarata della pista servita dalle stesse si assume a conteggio la lunghezza della pista stessa.

Il calcolo del contributo avverrà moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario pari ad €2.2 al mc di neve.

² Tali spese, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b), possono riferirsi, ad esempio, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione di neve programmata stessa.

Per quanto concerne la lunghezza della linee di innevamento, il beneficiario potrà presentare un'autocertificazione della lunghezza, espressa in metri lineari, a cui dovrà seguire una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.

La perizia di cui sopra non è dovuta per le linee di innevamento già oggetto di perizia come dichiarato nel bando per l'anno 2011 che non siano state modificate.

Qualora vengano accertate difformità tra la perizia giurata e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse.

La spesa ammissibile è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica, Via Avogadro, 30 - 10121 TORINO.

1.2 Criteri generali di valutazione

Le candidature presentate ai sensi del Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni relative alle spese rientranti nella Categoria A saranno oggetto di:

- Verifica sotto il profilo formale;

1.2.1 Verifica formale

Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel presente Programma:

1. Dossier di Candidatura presentato entro i termini di cui al successivo paragrafo 1.7 e regolarmente sottoscritto;
2. Soggetto beneficiario previsto dal Programma 2012;
3. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;
4. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicati “**non ammissibili**” i Dossier di Candidatura che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentati oltre il termine stabilito (fa fede il timbro postale);

2. Non completi dei documenti richiesti (da fornire secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali e sottoscritta dal Legale Rappresentante);
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;

Le relative istanze saranno giudicate **non ammissibili** e pertanto non finanziate.

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata.³

Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo **entro 90 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione del Dossier di Candidatura.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, il contributo concesso per gli interventi relativi alla produzione di neve programmata sia per le piste di fondo che per le piste da discesa, **NON E' CUMULABILE** con ulteriori benefici ricevuti per i medesimi interventi.

1.3 Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 e s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.

1.4 Piano finanziario

Le risorse necessarie per il finanziamento del Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni relative agli interventi di Categoria A, sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

1.7 Presentazione delle candidature

La modulistica di candidatura (Dossier di Candidatura) sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all'approvazione del Programma 2012 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

Le candidature dovranno essere presentate, mediante l'apposito Dossier, alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport, – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 Torino, **entro e non oltre 60 giorni** (fa fede il timbro postale)

³ Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. e della L.R. n. 7/2005, di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l'istanza possa essere valutata. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengono fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.

dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della relativa modulistica.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente allegando copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nei casi previsti, i documenti costituenti la candidatura dovranno risultare in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo (D.M. 20/8/92).

I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Programma, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo a valere sullo stesso impianto e nello stesso anno di competenza.

Come già indicato, la gestione dei contributi, una volta assegnati ai beneficiari, sarà demandata alla Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO.

1.8. Dossier di candidatura

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate utilizzando la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione Piemonte.

La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di contributo è in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30, Torino oppure è reperibile attraverso il sito internet: www.regione.piemonte.it/turismo.

E', ovviamente, consentito l'invio di ulteriori documenti ed elaborati (ad esempio documentazione fotografica) in grado di meglio supportare la domanda.

1.9 Liquidazione dei contributi

I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione delle iniziative di Categoria A ritenute idonee ed ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che l'iniziativa non sia stata realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.

1.10 Struttura di supporto

Per lo svolgimento delle verifiche e del monitoraggio delle domande presentate relativamente alla Categoria A ai sensi del presente Programma e per l'elaborazione di una procedura informatica necessaria al conteggio del contributo da assegnare ai soggetti richiedenti, la Direzione Cultura, Turismo e Sport potrà costituire una idonea struttura di supporto, in seguito all'approvazione di apposita convenzione e potrà costituire una Commissione Tecnica composta da funzionari regionali, da funzionari di Finpiemonte S.p.A. e da rappresentanti delle Associazioni di categoria.